

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1328 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonio Felice SANTORO e della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FELICE SANTORO, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, senza rappresentanza legale e potere di firma, incassato senza averne titolo o essere stato all'uopo autorizzato due assegni emessi a proprio nome a fronte di un contributo economico a favore della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE;

A.S.D. JESUS BUON PASTORE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario SURIANO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JESUS BUON PASTORE e Antonio Felice SANTORO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio Felice SANTORO e di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. JESUS BUON PASTORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina